

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO DENOMINATO "Architetti e Ingegneri - Polizza di Responsabilità Civile Professionale"

Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento, iscrizione all'elenco delle imprese UE abilitate ad operare in regime di stabilimento n.: I00146

I presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.

**Che tipo di assicurazione è?**

La Polizza copre la responsabilità civile professionale degli Architetti e Ingegneri per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale.



**Che cosa è assicurato?**

- ✓ **Responsabilità Civile professionale:** L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato.
- ✓ **Danni a cose e/o persone:** L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle Perdite Pecuniarie derivanti da una Richiesta di risarcimento avanzata per Danni a cose e/o Danni alle persone direttamente derivanti da Errore professionale commesso dall'Assicurato.
- ✓ **Danni derivanti da interruzione/ sospensione di attività di terzi:** L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da Terzi derivante da un Errore professionale di un Assicurato.
- ✓ **Danni derivanti da responsabilità contrattuale e ritardo:** L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per responsabilità contrattuale e ritardo



**Che cosa non è assicurato?**

- ✗ **Antitrust**
- ✗ **Atti dolosi, fraudolenti, disonesti**
- ✗ **Azioni di autorità governative/autorità di regolamentazione**
- ✗ **Brevetti**
- ✗ **Esplosioni/emanazioni/radiazioni**
- ✗ **Fabbricare/Costruire**
- ✗ **Guerra/terrorismo**
- ✗ **Impiego/discriminazione**
- ✗ **Infrastrutture**
- ✗ **Inquinamento**
- ✗ **Insolvenza**
- ✗ **Mancata iscrizione all'albo**
- ✗ **Attività escluse:** qualsiasi attività svolta nei seguenti ambiti:
  - ✗ **ferroviario**, con riferimento alle attività relative a binari, tunnel, ponti, sistemi di segnalamento, barriere e sistemi di sicurezza, piattaforme (ad eccezione del design d'interni nelle sale d'attesa, parcheggi per autoveicoli, architettura del paesaggio, a condizione che non si tratti di attività che interessino le zone relative alla circolazione ferroviaria e di pertinenza);
  - ✗ **opere portuali ed aeroportuali** (ad eccezione del design d'interni nei

<p>nell'esecuzione dell'Attività Professionale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Proprietà Intellettuale:</b> L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle Perdite Patrimoniali derivanti da violazione dei diritti di proprietà intellettuale</li> <li>✓ <b>Diffamazione:</b> L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall'Assicurato.</li> <li>✓ <b>Azioni dolose/fraudolente del Dipendente:</b> L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, che non sia l'autore materiale dell'atto, dalle Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Azioni dolose/fraudolente di qualsiasi Dipendente.</li> <li>✓ <b>Costi di difesa:</b> L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i Costi di difesa saranno a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.</li> </ul>	<p>terminals, parcheggi per autoveicoli, architettura del paesaggio, a condizione che non si tratti di attività che interessino le piste, le zone di manovra di aeromobili e di navi e di pertinenza);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>ponti, tunnel</b> (salvo che siano dedicati ad utilizzo pedonale o ciclabile), dighe</li> <li>* <b>navale, aerospaziale, chimico, facciate</b></li> <li>* <b>raffinerie, piattaforme offshore e impianti petrolchimici/Gas</b></li> <li>* <b>impianti di produzione energia</b> (ad eccezione di impianti di riscaldamento/condizionamento)</li> <li>* <b>parchi gioco e stadi</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>Muffa tossica e amianto</b></li> <li>* <b>Richieste di risarcimento/circostanze pregresse</b></li> <li>* <b>Valutazione preventiva dei costi</b></li> <li>* <b>U.S.A./Canada</b></li> <li>* <b>Art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006</b></li> <li>* <b>Sanzioni</b></li> </ul>
---	--



### Ci sono limiti di copertura?

- ! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- ! Salvo diversa disposizione di legge, l'Assicurazione fornita dalla presente Polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al Massimale.
- ! La presente polizza vale per le Richieste di risarcimento, nonché le circostanze:
  - (i) presentate per la prima volta agli Assicurati; e
  - (ii) comunicate per iscritto all'Assicuratore durante il Periodo di validità della Polizza, o il Periodo di osservazione applicabile, a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti già denunciati ad altro assicuratore.



### Dove vale la copertura?

Nei territori indicati nella Scheda di Polizza ad eccezione in ogni caso di Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadono sotto la giurisdizione di Canada e Stati Uniti



### Che obblighi ho?

Obbligo di:

- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che

comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile

#### **L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo**

- in caso di sinistro, informare subito la Compagnia.

#### **L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo**

- in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto.



### **Quando e come devo pagare?**

Il Premio deve essere pagato per intero contestualmente alla sottoscrizione della Polizza presso l'Assicuratore o all'Intermediario al quale la Polizza è assegnata, il quale incasserà il Premio con efficacia liberatoria nei confronti dell'Assicuratore ai sensi dell'articolo 118 comma 2 del Codice delle Assicurazioni.

Il Premio è unico e può essere pagato in contanti (entro il limite dei 750 euro) o mediante uno degli strumenti di pagamento elettronici messi a disposizione dall'Intermediario.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza quale data di inizio dell'Assicurazione, a condizione che sia stato pagato il relativo Premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza quale data di fine dell'Assicurazione. L'Assicurazione ha la durata di un anno e, salvo disdetta, si rinnova tacitamente.



### **Come posso disdire la polizza?**

In mancanza di disdetta da una delle Parti mediante lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni prima del termine del Periodo di Validità della Polizza, l'Assicurazione si rinnoverà tacitamente per un ulteriore anno e così di anno in anno e così successivamente previa dichiarazione da parte dell'Assicurato, da presentare entro e non oltre 30 giorni precedenti alla decorrenza del rinnovo, di:

- 1) assenza di sinistri o nuove circostanze note che possano dare origine ad una richiesta di risarcimento;
- 2) dati relativi al fatturato dell'anno fiscale precedente;

**Il tacito rinnovo non sarà operante nei casi in cui:**

- 1) **se durante il *Periodo di validità della Polizza* venissero notificate dall'Assicurato circostanze e/o *Richieste di risarcimento all'Assicuratore*;**
- 2) **qualora il fatturato consuntivo dell'Assicurato risulti aumentato oltre il 20% rispetto a quello dichiarato in sede di prima sottoscrizione, anche a seguito di diversi aumenti annuali inferiori a tale soglia. Successivamente, il fatturato aumentato di più del 20% verrà preso in considerazione come base di calcolo, e pertanto, il tacito rinnovo sarà impedito qualora vi sia un ulteriore aumento del 20% rispetto a tale fatturato, e così successivamente.**

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)**

**Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia**

**Prodotto assicurativo: "Architetti e Ingegneri - Polizza di Responsabilità Civile Professionale"**

**Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile**

**Data di ultimo aggiornamento: Giugno 2020**

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia**

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e- mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESA), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AESA. AESA, società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio che dia conto del predetta fusione per incorporazione.

Di seguito è pertanto riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2017 - 30 novembre 2018, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2018:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.159 milioni (Euro 3.559 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 199 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.959 milioni (Euro 3.334 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.844 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.264 milioni (Euro 3.677 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 129%; la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria

dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk>.

Al contratto si applica la legge Italiana.



## Che cosa è assicurato?

### ESTENSIONI DI COPERTURA SEMPRE OPERANTI

<b>Decreto legislativo 81/2008</b>	Responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polvere e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto incluse in garanzia anche le attività svolte dall'Assicurato in funzione di: 1. "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni; 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
<b>Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate</b>	La copertura fornita dalla presente polizza si intenderà automaticamente estesa ad ogni Società controllata costituita o acquisita dall'Assicurato durante il Periodo di validità della polizza a condizione che detta Società controllata: (i) svolga le medesime Attività professionali preventivamente notificate all'Assicuratore e oggetto della presente polizza;(ii) abbia un fatturato totale non superiore al 15% del fatturato totale dell'Assicurato; e (iii) non abbia alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d'America o dal Canada e non sia domiciliata in alcuno dei paesi in cui la relativa legislazione e/o normativa applicabile preveda l'obbligo di emissione di una polizza locale.  Qualora la Società controllata costituita o acquisita non soddisfi le condizioni (i), (ii) o (iii), l'Assicurato potrà richiedere l'inclusione di tale Società controllata nella presente Polizza, fatto salvo il diritto dell'Assicuratore di modificarne i termini e le condizioni.
<b>Smarrimento di Documenti</b>	Saranno ricompresi nella copertura offerta dalla presente Polizza anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare tali Documenti
<b>Comparizione davanti a un tribunale</b>	Per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato ovvero dipendente che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una Richiesta di risarcimento notificata in base alla presente polizza e oggetto di garanzia, l'Assicuratore si obbliga ad indennizzare all'Assicurato i Costi di difesa, gli indennizzi di cui all'articolo seguente, per ciascun giorno di comparizione obbligatoria.
<b>Spese per il ripristino della reputazione</b>	L'Assicuratore rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti per Danni cagionati a Terzi nell'esercizio dell'Attività Professionale.
<b>Spese di salvataggio</b>	L'Assicuratore rimborserà l'Assicurato i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un Errore Professionale.
<b>Joint Venture</b>	La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa

	<p>alla quota di responsabilità a carico dell'Assicurato derivante da Attività professionali rese nell'ambito di un'associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture. L'Assicuratore potrà inoltre valutare la possibilità di estendere la copertura anche ai servizi svolti dall'Assicurato in nome e per conto di altre associazioni temporanee di impresa e/o joint ventures, per la quota di responsabilità a carico delle predette associazioni o joint ventures</p>
<b>Periodo di osservazione gratuito</b>	<p>L'Assicurato avrà diritto a un Periodo di osservazione gratuito di 30 (trenta) giorni che eventualmente si integrerà (formando parte e non in aggiunta al medesimo) al periodo di 12 (dodici) mesi del Periodo di osservazione a pagamento.</p>
<b>Attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010;183/2010)</b>	<p>L'Assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato per l'attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010). Per tale estensione si conviene attribuire la qualifica di terzo all'Organismo di Conciliazione presso il quale l'Assicurato svolge la propria attività professionale; sono altresì incluse in garanzia le azioni di rivalsa esperite dall'Organismo di Conciliazione.</p>
<b>Estensione inquinamento accidentale</b>	<p>A parziale deroga dell'esclusione di cui all'articolo XX lettera i), l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presenza</li> <li>- discarica</li> <li>- dispersione</li> <li>- liberazione</li> <li>- migrazione</li> <li>- fuga</li> </ul> <p>da installazioni o complessi di installazioni di Agenti Inquinanti, a condizione che presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione, fuga di Agenti Inquinanti derivino da eventi improvvisi e accidentali e siano conseguenza di Errore Professionale commesso dall'Assicurato, ferma l'esclusione di amianto, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo.</p>
<b>Vincolo di Solidarietà</b>	<p>Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella Polizza, nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri Terzi responsabili.</p>

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<b>Periodo di osservazione</b>	<p>Una volta terminato il Periodo di Validità della Polizza ed il Periodo di Osservazione gratuito di cui al precedente articolo 22, il Contraente avrà diritto, previo pagamento di un premio addizionale pari al 40% dell'ultimo premio totale annuo, ad un Periodo di osservazione di 12 (dodici) mesi dopo la scadenza.</p> <p>Qualora il Contraente decida di acquistare il Periodo di osservazione dovrà comunicarlo per iscritto ed effettuare il versamento del premio addizionale all'Assicuratore entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di risoluzione o mancato rinnovo della presente polizza.</p>
--------------------------------	--

<p><b>Estensione opzionale in caso di cessazione dell'attività</b></p>	<p>In caso di cessazione definitiva dell'Attività professionale, o in caso di decesso dell'Assicurato, l'Assicurato e/o i suoi aventi causa hanno facoltà di richiedere all'Assicuratore l'estensione della garanzia per le Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore ai sensi di polizza nei 10 (dieci) anni successivi alla cessazione dell'attività, ma solo a condizione che dette Richieste di risarcimento si riferiscano ad Atti verificatisi prima della cessazione dell'attività, con le seguenti modalità:</p> <p>a) per i primi 5 (cinque) anni previo pagamento di un importo pari al 200% di un'intera annualità di Premio;</p> <p>b) b) per i successivi 5 (cinque) anni previo pagamento di un importo pari al 150% di un'intera annualità di Premio.</p>
<p><b>Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)</b></p>	<p><b>1) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)</b></p> <p>L'Assicuratore risponde delle Perdite Patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza.</p> <p>Sono comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all'attività descritta in Polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonché alla proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti e vale sia che l'Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell'Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A.</p> <p>L'Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.</p> <p><b>2) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</b></p> <p>L'Assicuratore risponde delle Perdite Patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL;</li> <li>- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali.</li> </ul> <p>L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità.</p>
<p><b>Assicurati addizionali – Studio associato</b></p>	<p>Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, per Assicurato, oltre allo Studio Associato per le responsabilità riconducibili allo stesso, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da</p>

	<p>essi svolte in qualità di Associati dello Studio, purché regolarmente iscritti al relativo Albo professionale e ferma la data di retroattività stabilita nel frontespizio di Polizza.</p> <p>Qualora il Contraente sia uno Studio associato, e solo per i soci in essere alla data di rinnovo, la garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata con propria partita IVA, a condizione che gli introiti derivanti da quest'ultima attività siano stati dichiarati nel modulo di adesione e che non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio Associato.</p> <p>È' facoltà degli Assicuratori verificare, in caso di Richiesta di risarcimento, il rispetto del criterio sopra indicato.</p> <p>Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori.</p> <p>La garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente e tra loro.</p>
<p><b>Amministratore di Condominio</b></p>	<p>Resta convenuto che, ferme le condizioni di Polizza, la copertura della presente Polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza per l'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 e 1131 del Codice Civile e successive modifiche legislative e/o regolamenti.</p>
<p> <b>Che cosa non è assicurato?</b></p>	
<p>Esclusioni valide per tutte le coperture assicurative</p>	<p>In aggiunta alle esclusioni riportate nel DIP Danni, l'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le Perdite Patrimoniali connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Antitrust</u>: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza;</li> <li>- <u>Atti dolosi, fraudolenti, disonesti</u>: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiara costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l'Assicuratore avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di Perdite Patrimoniali in relazione a tale Richiesta di risarcimento, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia Azioni dolose/fraudolente del Dipendente;</li> <li>- <u>Azioni di autorità governative/autorità di regolamentazione</u>: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un'autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di Attività professionali a favore di tali enti;</li> <li>- <u>Brevetti</u>: traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di brevetti;</li> <li>- <u>Esplosioni/emanazioni/radiazioni</u>: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo,</li> </ul>

	<p>come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Fabbricare/Costruire</u>: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività di costruzione e/o fabbricazione;</li> <li>- <u>Guerra/Terrorismo</u>: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica;</li> <li>- <u>Infrastrutture</u>: traente origine da, basata su o attribuibile a: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) guasto meccanico;</li> <li>(ii) guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out; oppure</li> <li>(iii) guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione;</li> </ul> a meno che tale guasto derivi da un Errore professionale commesso da un Assicurato;</li> <li>- <u>Inquinamento</u>: traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di Agenti inquinanti;</li> <li>- <u>Valutazione preventiva dei costi</u>: traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato, di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di Attività professionali;</li> <li>- <u>U.S.A. / Canada</u>: presentata negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.</li> </ul>
Sanzioni	<p>Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.</p>
Smarrimento dei Documenti	<p>L'estensione di garanzia opera fermo restando che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i Documenti sono: (1) in transito oppure (2) custoditi dall'Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l'Assicurato li abbia affidati;</li> <li>(b) i Documenti smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'Assicurato o di un suo incaricato;</li> </ul>

	<p>(c) l'ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso dell'Assicurato; e</p> <p>(d) l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'Assicurato.</p>
Spese di salvataggio	<p>L'estensione di garanzia opera a condizione che: (i) l'Assicuratore sia stato tempestivamente informato per iscritto durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione di tale Errore Professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze; (ii) l'Assicuratore sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre Danni di importo superiore traenti origine da una Richiesta di risarcimento; (iii) l'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dall'Assicuratore; e (iv) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'Assicurato.</p>
Periodo di osservazione	<p>Il Contraente non avrà diritto al Periodo di osservazione qualora (a) il pagamento del premio totale della presente Polizza non sia stato effettuato; o (b) la presente Polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi.B. - Estensione opzionale in caso di cessazione dell'attività</p>
Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)	<p>In aggiunta alle esclusioni valide per tutte le garanzie, si intendono esclusi dalle garanzie RCT e RCO:</p> <p>(i) i danni la cui copertura assicurativa è regolata dalla Legge 24 Dicembre 1969 n.990 sulla Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 24 Novembre 1970 n. 973 e successive modificazioni, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;</p> <p>(ii) i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;</p> <p>(iii) i danni cagionati alle cose trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate;</p> <p>(iv) i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;</p> <p>(v) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;</p> <p>(vi) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori.</p> <p>(vii) i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili;</p> <p>(viii) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere;</p> <p>(ix) i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili.</p> <p>(x) gli eventuali danni dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati;</p>

	<p>multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;</p> <p>(xi) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;</p> <p>(xii) i danni da furto;</p> <p>(xiii) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;</p> <p>(xiv) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;</p> <p>(xv) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>(xvi) i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi.</p> <p>(xvii) i danni finanziari puri, da RC Professionale e/o di natura contrattuale in genere.</p>	
Estensione accidentale	inquinamento	In aggiunta alle esclusioni valide per tutte le garanzie, resta esclusa dall'Assicurazione qualsiasi Richiesta di risarcimento o rivendicazione, direttamente o indirettamente, basata su, attribuibile a, derivante da, o risultante da, o in qualsiasi modo connessa a presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti Inquinanti che non derivino da eventi improvvisi e accidentali.
Amministratore Condominio	di	La garanzia non vale: 1) per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi i relativi impianti e/o dipendenze) 2) per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e dei relativi pagamenti dei premi.
 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>		
<p>L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.</p> <p>L'assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente.</p> <p>Per le seguenti coperture sono previsti i seguenti sottolimiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Smarrimento di documenti:</b> sottolimito di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per Sinistro e per anno.</li> <li>• <b>Comparizione davanti a un tribunale:</b> sottolimito di (i) per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato: € 500; (ii) per qualsiasi Dipendente: € 250.</li> <li>• <b>Spese per il ripristino della reputazione:</b> sottolimito di € 100.000,00 (euro centomila) per Sinistro e per anno.</li> <li>• <b>Spese di salvataggio:</b> sottolimito di € 150.000,00 (euro centocinquantamila), fermo restando l'art. 1914 c.c..</li> <li>• <b>Attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010;183/2010):</b> sottolimito di € 500.000 (euro cinquecentomila) per sinistro e per anno.</li> <li>• <b>Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):</b> La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari a € 1.000.000,00 qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della franchigia fissa pari a € 250,00. Nel caso in cui il massimale indicato nel frontespizio risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza.</li> </ul>		

- **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):** La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo parti a € 1.000.000,00 ferma l'applicazione della franchigia fissa pari a € 2.500,00. Nel caso in cui il massimale indicato nel frontespizio risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza.
- **Estensione inquinamento accidentale:** L'Assicurazione opera entro il sottolimito di € 75.000 (euro settantacinquemila) per sinistro e in aggregato annuo.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.



### Che obblighi ho?

<p><b>Cosa fare in caso di sinistro?</b></p>	<p>L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:  <b>AIG Europe SA</b>  Piazza Vetra, 17  20123 Milano  Italia</p> <p>informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento o indennizzo avanzata per la prima volta nei suoi confronti o di qualsiasi circostanza della quale è venuto a conoscenza.</p> <p><b>Prescrizione:</b> Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.  Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.  Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.  La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p><b>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.</b></p>
<p><b>Obblighi dell'impresa</b></p>	<p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.</p>
<p> <b>Quando e come devo pagare?</b></p>	
<p><b>Premio</b></p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle previste nel DIP DANNI</p>

<b>Rimborso</b>	Non sono previste ipotesi convenzionali di rimborso del Premio.
 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle previste nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non sono previste ipotesi contrattuali di sospensione delle garanzie
 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non è prevista alcuna ipotesi contrattuale di recesso a favore dell'Assicurato.
<b>Risoluzione</b>	Non sono previste ipotesi contrattuali di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato.
 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
<p>Il presente prodotto è rivolto a chi svolge la professione di Architetto o Ingegnere e vuole assicurarsi contro la responsabilità civile derivante dall'esercizio della propria attività professionale.</p>	
 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
<p><b>Costi di intermediazione.</b> La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 15,00%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.</p>	
<b>COME PRESENTARE RECLAMI?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i seguenti indirizzi:</p> <p><b>AIG Europe S.A.</b>  <b>Rappresentanza Generale per l'Italia</b>  <b>Servizio Reclami</b>  <b>Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano</b>  <b>Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com</b></p> <p>Sarà cura della Compagnia riscontrare il reclamante informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. Inoltre, la Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive</p>

	<p>Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: <a href="mailto:aigeurope.luxcomplaints@aig.com">aigeurope.luxcomplaints@aig.com</a></p>
<p><b>All'IVASS</b></p>	<p>Possono essere inviati all'IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari.</p> <p>Possono inoltre essere inoltrati all'IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all'Assicuratore affinché possano essere sottoposti all'IVASS.</p> <p>Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente.</p> <p>Di seguito i recapiti dell'IVASS:  Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)  Via del Quirinale, 21  00187 Roma  fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito <a href="https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html">https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html</a> .</p> <p>Il nuovo reclamo dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>c) breve descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore all'intermediario assicurativo o all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli stessi;</li> <li>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.</li> </ul> <p>In mancanza delle predette informazioni, l'IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante.</p>
<p><b>Al Commissariat aux assurances (CAA)</b></p>	<p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances (CAA)</i>, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta.</p> <p>I riferimenti della CAA sono i seguenti:  <b>The Commissariat aux Assurances</b>  7, boulevard Joseph II</p>

	<p>L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, <a href="mailto:caa@caa.lu">caa@caa.lu</a> Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet: <a href="http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges">http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges</a> . Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.</p>
	<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b></p>
<b>Arbitrato</b>	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.</p>
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all'esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: <a href="http://www.aig.lu/">http://www.aig.lu/</a> . Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: <a href="http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm">http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm</a>), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p> <p>Solo per i contratti stipulati on-line, la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR) per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie. La Piattaforma ODR è gestita dalla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 2013/11/UE e del Regolamento UE n. 524/2013, al fine di consentire la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale e trasparente delle controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi conclusi online tra un consumatore residente nell'Unione Europea e un professionista stabilito nell'Unione Europea attraverso l'intervento di un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution). Per maggiori informazioni sulla Piattaforma ODR Europea e per avviare una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa al Contratto, si può accedere al seguente link:</p>

	<a href="http://ec.europa.eu/odr">http://ec.europa.eu/odr</a> . L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è <a href="mailto:servizio.reclami@aig.com">servizio.reclami@aig.com</a> .
--	--

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**



## Architetti e Ingegneri Polizza di Responsabilità Civile Professionale



### **DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA – ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI – PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI**

#### Indice

<b>SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI</b>	3
<b>SEZIONE II – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE</b>	7
<i>Capitolo 1 – Garanzie Base</i>	7
<b>A. Responsabilità civile professionale</b>	7
<b>B. Danni a cose e/o Danni alle persone</b>	8
<b>C. Interruzioni o sospensioni di attività di terzi</b>	8
<b>D. Responsabilità contrattuale e ritardo</b>	8
<b>E. Proprietà intellettuale</b>	8
<b>F. Diffamazione</b>	8
<b>G. Azioni dolose/fraudolente del Dipendente</b>	8
<b>H. Costi di difesa</b>	8
<i>Capitolo 2 – Estensioni di garanzia</i>	9
<b>A. Decreto legislativo 81/2008</b>	9
<b>B. Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate</b>	9
<b>C. Smarrimento di Documenti</b>	9
<b>D. Comparizione davanti a un tribunale</b>	10
<b>E. Spese per il ripristino della reputazione</b>	11
<b>F. Spese di salvataggio</b>	11
<b>G. Joint Venture</b>	11
<b>H. Periodo di osservazione gratuito</b>	12
<b>I. Attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010;183/2010)</b>	12
<b>J. Estensione inquinamento accidentale</b>	13
<b>K. Vincolo di Solidarietà</b>	14
<i>Capitolo 3 – Garanzie opzionali</i>	
<b>A. Periodo di osservazione</b>	14
<b>B. Estensione opzionale in caso di cessazione dell'attività</b>	14
<b>C. Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)</b>	15
<b>D. Assicurati aggiuntivi – Studio associato</b>	17
<b>H. Amministratore di Condominio</b>	18
<b>SEZIONE III – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI GENERALI</b>	
<b>Art. 35 – Esclusioni generali</b>	18
<b>Art. 36 – Sanzioni</b>	21
<b>Art. 37 – Massimale</b>	21



<b>Art. 38 – Franchigia</b>	21
<b>Art. 39 – Validità della garanzia (operatività “claims made and reported”)</b>	21
<b>SEZIONE IV – DISPOSIZIONI CHE REGOLANO I SINISTRI</b>	
<b><i>Capitolo 4 – Richieste di risarcimento: come e quando notificarle</i></b>	21
<b>Art. 40 – Notifiche di Richieste di risarcimento</b>	21
<b>Art. 41 – Richieste di risarcimento correlate</b>	22
<b>Art. 42 – Circostanze</b>	22
<b>Art. 43 – Richieste di risarcimento fraudolente</b>	22
<b>Art. 44 – Liquidazione dell’Indennizzo da parte della Compagnia</b>	23
<b><i>Capitolo 5 – Gestione della difesa</i></b>	23
<b>Art. 45 - Difesa</b>	23
<b>Art. 46 – Anticipo dei costi</b>	23
<b>Art. 47 – Consenso dell’Assicuratore</b>	23
<b>Art. 48 – Consenso dell’Assicurato</b>	23
<b>Art. 49 – Cooperazione</b>	23
<b>Art. 50 – Surrogazione</b>	24
<b>SEZIONE V - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI</b>	24
<b>Art. 51 – Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	24
<b>Art. 52 – Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati</b>	24
<b>Art. 53 – Durata ed efficacia dell’Assicurazione</b>	24
<b>Art. 54 – Pagamento del Premio</b>	25
<b>Art. 55 – Ripartizione del Danno</b>	25
<b>Art. 56 – Altre assicurazioni</b>	25
<b>Art. 57 – Polizza a secondo rischio</b>	25
<b>Art. 58 – Aggravamento del rischio</b>	25
<b>Art. 59 – Ambito di applicazione territoriale</b>	26
<b>Art. 60 – Cessione del contratto e modifiche</b>	26
<b>Art. 61 – Comunicazioni</b>	26
<b>Art. 62 – Legge applicabile / Foro competente</b>	26
<b>Art. 63 – Clausola Compromissoria</b>	26
<b>Art. 64 – Clausola Broker</b>	26
<b>SEZIONE VI – APPENDICE NORMATIVA</b>	27



## **SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI**

**Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcune parole del glossario assicurativo, nonché quei termini che nella Polizza assumono un significato specifico. Quando le parole contenute nella presente sezione verranno utilizzate in maiuscolo nella Polizza, esse assumeranno il significato di seguito indicato.**

### **A. DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI**

*Agenti inquinanti* si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti. Per "Rifiuti" si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.

*Assicurato* si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.

Ai fini della presente Polizza, per *Assicurato* si intende:

- 1) il *Contraente* o ogni *Società controllata*,
- 2) qualsiasi persona fisica che sia o sia stata titolare, socio o amministratore del *Contraente* o di ogni *Società controllata*;
- 3) qualsiasi *Dipendente*; e
- 4) qualsiasi lavoratore, collaboratore autonomo od altra persona simile di cui il *Contraente* sia legalmente obbligato a rispondere, esclusivamente quando (i) sia vincolato da un contratto sottoscritto con il *Contraente* o una *Società controllata* e (ii) operi sotto la direzione e diretta supervisione del *Contraente* o di una *Società controllata*;
- (5) qualsiasi erede, legatario, tutore, curatore o legale rappresentante di qualsiasi Assicurato indicato ai punti (2) e (3) della presente definizione; ma soltanto quando svolgano *Attività professionali* in dette qualità.

*Assicuratore /  
Compagnia / Società*

si intende AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, sede secondaria in Piazza Vetra 17, 20123 Milano, Italia, C.F. 97819940152/P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954, Telefono: 02.36901 Fax 02.3690222. Sito web: [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) Indirizzo di posta elettronica: [insurance@aigeurope.postecert.it](mailto:insurance@aigeurope.postecert.it), che opera in Italia in regime di libertà di stabilimento.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia è la filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D



Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG. Numero di iscrizione nell'Elenco annesso all'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018. Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento. Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

<i>Assicurazione/Polizza</i>	si intende il contratto concluso tra il <i>Contraente</i> e l' <i>Assicuratore</i> con cui il primo, a fronte del pagamento del <i>Premio</i> , trasferisce al secondo il rischio del verificarsi dell'evento così come da contratto.
<i>Attività professionali</i>	si intendono i servizi professionali propri dell'attività di Architetto e/o di Ingegnere, compresa la consulenza a terzi, svolti dall' <i>Assicurato</i> in favore di terzi e definiti nella proposta di assicurazione compilata dall' <i>Assicurato</i> , nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall' <i>Assicurato</i> prima delle decorrenza della presente polizza. L'attività professionale è riportata nella <i>Scheda di Polizza</i> .
<i>Atto illecito</i>	si intende qualsiasi <i>Errore professionale</i> , <i>Violazione dei diritti di proprietà intellettuale</i> , diffamazione ovvero qualsiasi <i>Azione dolosa/fraudolenta del Dipendente</i> , che possa provocare un <i>Danno a Terzi</i> .
<i>Azioni dolose/fraudolente del Dipendente</i>	si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un <i>Dipendente</i> : (i) non condonata, né espressamente né implicitamente; e (ii) tale da determinare l'insorgere di responsabilità in capo al <i>Contraente</i> o ad una <i>Società controllata</i> .
<i>Codice delle Assicurazioni</i>	si intende il Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, come di volta in volta modificato.
<i>Condizioni generali di Assicurazione</i>	si intende il presente documento contenente le condizioni, le modalità, i termini ed i limiti entro cui viene prestata l' <i>Assicurazione</i> .
<i>Costi di difesa</i>	si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall' <i>Assicurato</i> o per conto dell' <i>Assicurato</i> in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> .
<i>Danni</i>	si intende qualsiasi pregiudizio di cui un <i>Assicurato</i> sia tenuto a rispondere a <i>Terzi</i> , quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un <i>Assicurato</i> , o a seguito di transazioni negoziate dall' <i>Assicuratore</i> con il consenso dell' <i>Assicurato</i> o del <i>Contraente</i> .
<i>Danno a cose</i>	si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso.
<i>Danno alla persona</i>	si intende lesione all'integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all'integrità psichica.
<i>Data di Retroattività</i>	La data indicata nella <i>Scheda di Polizza</i> in cui inizia a decorrere il <i>Periodo di Retroattività</i> .
<i>Dipendente</i>	si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta



espressamente come dipendente dal *Contraente* o ogni *Società controllata* con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i *Dipendenti* a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine.

- Documenti* si intendono tutti i documenti di qualsivoglia natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, **ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni.**
- Errore professionale* Si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell'adempimento o nel mancato adempimento di *Attività professionali*, astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi *Assicurato*. A titolo esemplificativo saranno considerati *Errori professionali*, ai sensi della presente *Polizza*, le violazioni delle norme poste a tutela della privacy, dell'onore e della reputazione della persona compiute nell'esercizio delle *Attività professionali*.
- Franchigia* si intende l'importo fisso prestabilito, dedotto dalla somma assicurata, che l'*Assicurato* tiene a suo carico e per il quale l'*Assicuratore* non riconosce il risarcimento.
- Indennizzo* si intende la somma dovuta dall'*Assicuratore*, nei confronti dell'*Assicurato*, in caso di *Sinistro*.
- Intermediario* si intende l'intermediario assicurativo indicato nella *Scheda di Polizza* a cui è stata assegnata la gestione della *Polizza*.
- IVASS* si intende l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Si tratta di un ente di diritto pubblico a cui spetta la vigilanza sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari di assicurazione.
- Massimale* si intende l'obbligazione massima a carico dell'*Assicuratore* per sinistro e/o per periodo assicurativo previsto per ciascuna specifica garanzia nelle *Condizioni Generali di Assicurazione* o nella *Scheda di Polizza*.
- Parti* si intende congiuntamente l'*Assicuratore* e il *Contraente*.
- Perdite Patrimoniali* si intende ogni pregiudizio economico subito dall'*Assicurato* a seguito di un *Danno* causato a *Terzi*. **Non rientrano nella definizione di "Perdite Patrimoniali" e sono esclusi dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo, ivi compresi i danni a carattere punitivo o esemplare, la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente all'*Assicurato*; (4) i costi e le spese connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di *facere* o un altro rimedio di natura non pecuniaria; (5) salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi *Assicurato* ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile**



**secondo la legislazione che regola la presente polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una *Richiesta di risarcimento*; oppure (7) qualsivoglia *Danno a persone* o cose e qualsivoglia effetto o conseguenza diretta o indiretta di danni a cose o a persone, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni all'integrità fisica, psicologica e morale, infortuni, malattie, infezioni e contaminazioni, i danni non patrimoniali di qualsiasi tipologia (tra cui i danni esistenziali, morali e biologici) la sofferenza psicologica di qualsivoglia natura e i danni a cose, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il danneggiamento, la distruzione, lo smarrimento, la perdita di valore d'uso o commerciale.**

<i>Periodo di osservazione</i>	si intende l'ulteriore periodo di tempo indicato nella <i>Scheda di Polizza</i> che decorre dalla data di scadenza del <i>Periodo di Validità della Polizza</i> , durante il quale l'Assicurato potrà dare comunicazione all'Assicuratore di qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un <i>Atto</i> commesso successivamente alla <i>Data di retroattività</i> e anteriormente alla data di scadenza del <i>Periodo di Validità della Polizza</i> .
<i>Periodo di Retroattività</i>	si intende periodo di tempo, precedente al <i>Periodo di validità della Polizza</i> , nel quale l'Assicurato può avere commesso gli <i>Atti illeciti</i> per i quali è prestata la copertura, purché questi (ovvero circostanze o <i>Richieste di risarcimento</i> da essi derivanti) non siano già noti al momento della resa delle dichiarazioni precontrattuali.
<i>Periodo di Validità della Polizza</i>	si intende il periodo di tempo indicato nella <i>Scheda di Polizza</i> che decorre dalle ore 24 del giorno in cui ha inizio l'Assicurazione (a condizione che sia stato pagato il <i>Premio</i> ) e che termina alle ore 24 del giorno indicato quale scadenza della stessa.
<i>Premio</i>	si intende l'ammontare indicato nella <i>Scheda di Polizza</i> e qualsiasi premio di regolazione previsto in un'appendice alla presente <i>Polizza</i> .
<i>Richiesta di risarcimento</i>	si intende: (i) qualsiasi richiesta scritta, oppure (ii) procedimento civile, amministrativo o arbitrale finalizzato ad ottenere un risarcimento di <i>Danni</i> a seguito di <i>Atti</i> .
<i>Risarcimento</i>	si intende la somma dovuta dall'Assicuratore al danneggiato in caso di <i>Sinistro</i> .
<i>Scheda di Polizza</i>	si intende il documento contenente i dati del <i>Contraente</i> e dell'Assicurato, tutte le garanzie con l'indicazione di quali sono operanti e quali no, l'ammontare delle <i>Franchigie</i> , degli <i>Scoperti</i> e dei <i>Massimali</i> per ciascuna garanzia operante.
<i>Scoperto</i>	si intende la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
<i>Sinistro</i>	si intende il fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale può derivare una <i>Richiesta di risarcimento</i>
<i>Società controllata</i>	si intende una società nella quale, alla data di sottoscrizione della presente <i>Polizza</i> o anteriormente, il <i>Contraente</i> , direttamente o indirettamente



tramite una o più delle sue *Società controllate*:

- (i) abbia il controllo della composizione dell'organo di amministrazione;
- (ii) abbia il controllo di più della metà dei voti in assemblea; oppure
- (iii) detenga più della metà del capitale azionario sottoscritto.

La copertura della presente *Polizza* opera per qualunque società controllata o assicurato di tale società controllata esclusivamente per gli *Atti* commessi durante il periodo in cui tale società poteva definirsi una *Società controllata* della *Contraente*.

*Spese per il ripristino della reputazione*

si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall' *Assicurato*, con il previo consenso scritto dell' *Assicuratore*, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell' *Assicurato* dal fatto che una *Richiesta di risarcimento* coperta dalla presente *Polizza* sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.

*Spese per la perdita di una persona chiave*

si intende qualsiasi ragionevole costo o spesa per servizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del personale sostenuti dall' *Assicurato*, con il preventivo consenso scritto (il quale non può essere irragionevolmente ritardato o negato) dell' *Assicuratore*, al fine di gestire la pubblica comunicazione e limitare l' interruzione o il turbamento dell' attività dell' *Assicurato* direttamente causati dall' invalidità permanente o dalla morte durante il *Periodo di validità della Polizza* di ogni amministratore, sindaco o dirigente del *Contraente* nonché di ogni altra persona chiave dal *Contraente* espressamente indicata in *Polizza*.

*Terzi*

si intende qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando tuttavia che la definizione di *Terzi* **non include: (i) un Assicurato; oppure (ii) un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell' Assicurato.**

*Violazione dei diritti di proprietà intellettuale*

si intende una violazione non intenzionale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di *Terzi*, **ad eccezione di brevetti.**

## **B. DEFINIZIONI VALIDE SOLO PER LA GARANZIA OPZIONALE D. Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)**

**Prestatori di lavoro:** si intendono tutte le persone fisiche di cui l' *Assicurato* si avvale nel rispetto delle norme di legge in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell' esercizio dell' attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell' art. 2049 del Codice Civile.

Tale definizione comprende:

- I lavoratori alle dirette dipendenze dell' *Assicurato* soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge;



- I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38;
- I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196;
- I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza;
- I borsisti, i corsisti e gli stagisti

**Retribuzioni:** si intende l'ammontare degli importi erogati ai prestatori di lavoro, nonché ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera;

**Novero dei Terzi:** Ai fini della garanzia "Responsabilità Civile verso Terzi" non sono considerati "terzi":

- a) il legale rappresentante e il socio a responsabilità illimitata;
- b) i prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio poiché per gli stessi si applica la sola copertura R.C.O. di cui alla lettera B) GARANZIE.

## **SEZIONE II - GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE**

### ***Capitolo 1 – Garanzie Base***

#### **A. Responsabilità civile professionale**

##### **Art. 1 – Oggetto della copertura**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle *Perdite Patrimoniali* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per qualsiasi *Errore professionale* commesso dall'Assicurato.

Sono compresi in garanzia a titoli esemplificativo e non limitativo le *Perdite Patrimoniali* derivanti da o traenti origine da o comunque connessi a:

1. perdite patrimoniali involontariamente cagionate a *Terzi*,
2. mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli imposti dalle autorità pubbliche,
3. certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico (legge 447/1995 e successive modifiche e integrazioni),
4. certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (decreto legislativo 192/2005 modificato dal d.lgs. 311/2006 e successive modifiche e integrazioni),
5. multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell'Assicurato per Errore professionale imputabile all'Assicurato.

#### **B. Danni a cose e/o Danni alle persone**

##### **Art. 2 – Oggetto della copertura**

Mod.PI IngArch 11.20

Pag. 8 di 34



L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle *Perdite Patrimoniali* derivanti da una Richiesta di risarcimento avanzata per *Danni a cose e/o Danni alle persone* direttamente derivanti da *Errore professionale* commesso dall'Assicurato.

### **C. Interruzioni o sospensioni di attività di Terzi**

#### **Art. 3 – Oggetto della copertura**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle *Perdite Patrimoniali* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da *Terzi* derivante da un *Errore professionale* di un *Assicurato*.

### **D. Responsabilità contrattuale e ritardo**

#### **Art. 4 – Oggetto della copertura**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle *Perdite Patrimoniali* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per:

- i. responsabilità contrattuale, impegno o garanzia, salvo il caso in cui l'Assicurato (a) abbia volontariamente assunto tale responsabilità, impegno o garanzia e (b) non sarebbe stato altrimenti ritenuto responsabile in assenza di tale impegno o garanzia od obbligo; oppure
- ii. ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di *Attività professionali* derivanti da un *Errore professionale* di un *Assicurato*.

### **E. Proprietà intellettuale**

#### **Art. 5 – Oggetto della copertura**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle *Perdite Patrimoniali* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per qualsiasi *Violazione dei diritti di proprietà intellettuale* commessa dall'Assicurato.

### **F. Diffamazione**

#### **Art. 6 – Oggetto della copertura**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle *Perdite Patrimoniali* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall'Assicurato.

### **G. Azioni dolose/fraudolente del Dipendente**

#### **Art. 7 – Oggetto della copertura**

Fermo quanto sopra, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, che non sia l'autore materiale dell'atto, dalle *Perdite Patrimoniali* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per *Azioni dolose/fraudolente* di qualsiasi *Dipendente*.

### **H. Costi di difesa**

#### **Art. 8 – Oggetto della copertura**

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. In



osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i *Costi di difesa* saranno a carico dell'*Assicuratore* nei limiti del quarto della somma assicurata.

## **Capitolo 2 – Estensioni di garanzia**

### **A. - Decreto legislativo 81/2008**

#### **Art. 9 – Decreto legislativo 81/2008 - Oggetto della copertura**

L'*Assicurazione* è prestata per le responsabilità poste a carico dell'*Assicurato* dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polvere e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto incluse in garanzia anche le attività svolte dall'*Assicurato* in funzione di:

1. "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

### **B. Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate**

#### **Art. 10 - Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate – Oggetto della copertura**

La copertura fornita dalla presente *Polizza* si intenderà automaticamente estesa ad ogni Società controllata costituita o acquisita dall'*Assicurato* durante il *Periodo di validità della polizza a condizione che detta Società controllata:*

- i. **svolga le medesime Attività professionali preventivamente notificate all'Assicuratore e oggetto dalla presente Polizza;**
- ii. **abbia un fatturato totale non superiore al 15% del fatturato totale dell'Assicurato;**  
e
- iii. **non abbia alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d'America o dal Canada e non sia domiciliata in alcuno dei paesi in cui la relativa legislazione e/o normativa applicabile preveda l'obbligo di emissione di una polizza locale.**

Qualora la *Società controllata* costituita o acquisita non soddisfi le condizioni (i), (ii) o (iii), l'*Assicurato* potrà richiedere l'inclusione di tale *Società controllata* nella presente *Polizza*, fatto salvo il diritto dell'*Assicuratore* di modificarne i termini e le condizioni.

### **C. - Smarrimento di Documenti**

#### **Art. 11 – Smarrimento di Documenti - Oggetto della copertura**

In relazione a Documenti di *Terzi*:

- i. di cui un *Assicurato* è legalmente responsabile e



- ii. che, durante il *Periodo di validità della Polizza*, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di *Attività professionali*,

saranno ricompresi nella copertura offerta dalla presente *Polizza* anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'*Assicurato* per sostituire o ripristinare tali *Documenti*, **fermo restando che:**

- a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i *Documenti* sono: (1) in transito oppure (2) custoditi dall'*Assicurato* o da qualsiasi persona alla quale l'*Assicurato* li abbia affidati;
- b) i *Documenti* smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'*Assicurato* o di un suo incaricato;
- c) l'ammontare di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'*Assicuratore* con il consenso dell'*Assicurato*; e
- d) l'*Assicuratore* non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'*Assicurato*.

#### **Art. 12 – Smarrimento di Documenti - Limiti di copertura**

La presente estensione è prestata dall'*Assicuratore* con l'applicazione dei seguenti limiti:

***Franchigia:* non si applica alcuna *Franchigia***

***Massimale:* sottolimito di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per *Sinistro* e per anno.**

#### **D. - Comparizione davanti a un tribunale**

##### **Art. 13 – Comparizione davanti a un tribunale - Oggetto della copertura**

Per qualsiasi titolare, socio o amministratore *Assicurato* o *Dipendente* che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una *Richiesta di risarcimento* notificata in base alla presente *Polizza* e oggetto di garanzia, l'*Assicuratore* si obbliga ad indennizzare all'*Assicurato* i *Costi di difesa*, gli indennizzi di cui all'articolo seguente, per ciascun giorno di comparizione obbligatoria.

##### **Art. 14 – Comparizione davanti a un tribunale - Limiti di copertura**

La presente estensione è prestata dall'*Assicuratore* con il pagamento dei seguenti indennizzi:

***Franchigia:* non si applica alcuna *Franchigia***

***Massimale:* sottolimito di (i) per qualsiasi titolare, socio o amministratore *Assicurato*: € 500; (ii) per qualsiasi *Dipendente*: € 250.**



## **E. - Spese per il ripristino della reputazione**

### **Art. 15 – Spese per il ripristino della reputazione - Oggetto di copertura**

L'Assicuratore rimborserà all'Assicurato le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una *Richiesta di risarcimento* avanzata nei suoi confronti per *Danni* cagionati *Terzi* nell'esercizio della sua *Attività Professionale*.

### **Art. 16 – Spese per il ripristino della reputazione - Limiti di copertura**

La presente estensione è prestata dall'Assicuratore con l'applicazione dei seguenti limiti:

**Franchigia:** non si applica alcuna *Franchigia*

**Massimale:** sottolimito di € 100.000,00 (euro centomila) per *Sinistro* e per anno

## **F. - Spese di salvataggio**

### **Art. 17 – Spese di salvataggio - Oggetto della copertura**

- i. Fatto quanto stabilito dall'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un *Errore Professionale* **a condizione che:**
- ii. l'Assicuratore sia stato tempestivamente informato per iscritto durante il *Periodo di validità della Polizza* o il *Periodo di osservazione* di tale *Errore Professionale* e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;
- iii. l'Assicuratore sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre *Danni* di importo superiore traenti origine da una *Richiesta di risarcimento*;
- iv. l'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dall'Assicuratore; e
- v. tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'Assicurato;

### **Art. 18 – Spese di salvataggio - Limiti di copertura**

La presente estensione è prestata dall'Assicuratore con l'applicazione dei seguenti limiti:

**Franchigia:** non si applica alcuna *Franchigia*

**Massimale:** sottolimito di € 150.000,00 (euro centocinquantamila), fermo restando l'art. 1914 c.c..



## **G. - Joint Venture**

### **Art. 19 – Joint Venture - Oggetto della copertura**

La copertura della presente *Polizza* si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell'*Assicurato* derivante da *Attività professionali* rese nell'ambito di un'associazione temporanea di impresa e/o di una joint venture.

L'*Assicuratore* potrà inoltre valutare la possibilità di estendere la copertura anche ai servizi svolti dall'*Assicurato* in nome e per conto di altre associazioni temporanee di impresa e/o joint ventures, per la quota di responsabilità a carico delle predette associazioni o joint ventures.

## **H. – Periodo di osservazione gratuito**

### **Art. 20 – Periodo di osservazione autentico (gratuito) - Oggetto della copertura**

L' *Assicurato* avrà diritto a un *Periodo di osservazione* gratuito di 30 (trenta) giorni che eventualmente si integrerà (formando parte e non in aggiunta al medesimo) al periodo di 12 (dodici) mesi di cui all'articolo 26, nel caso in cui il *Contraente* decida di acquistarlo.

## **I. Attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010;183/2010)**

### **Art. 21 - Attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010;183/2010) – Oggetto della copertura**

L'*Assicurazione* è operante per le responsabilità poste a carico dell'*Assicurato* per l'attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010). Per tale estensione si conviene attribuire la qualifica di terzo all'Organismo di Conciliazione presso il quale l'*Assicurato* svolge la propria attività professionale; sono altresì incluse in garanzia le azioni di rivalsa esperite dall'Organismo di Conciliazione.

### **Art. 22 - Attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010;183/2010) – Limitazioni applicabili alla stessa**

In aggiunta alle limitazioni previste nella sezione III, si applicano alla presente garanzia le seguenti limitazioni:

**Tale garanzia viene prestata nei limiti del *Massimale* indicato nella *Scheda di Polizza*, per sinistro e per anno, e comunque fino ad un importo massimo di € 500.000 (euro cinquecentomila).**

## **J. Estensione inquinamento accidentale**

### **Art. 23 - Estensione inquinamento accidentale – Oggetto della copertura**

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'articolo 35 lettera j), l'*Assicuratore* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata a seguito di:

- presenza
- discarica
- dispersione
- liberazione



- migrazione
- fuga

da installazioni o complessi di installazioni di *Agenti Inquinanti*, a condizione che presenza, scarica, dispersione, liberazione, migrazione, fuga di *Agenti Inquinanti* derivino da eventi improvvisi e accidentali e siano conseguenza di *Errore Professionale* commesso dall'*Assicurato*, **ferma l'esclusione di amianto, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo.**

#### **Art. 24 - Estensione inquinamento accidentale – Esclusioni e Limitazioni di copertura**

**L'Assicurazione opera entro il sottolimito di € 75.000 (euro settantacinquemila) per sinistro e in aggregato annuo.**

- **Esclusioni: in aggiunta alle esclusioni valide per tutte le garanzie riportate all'interno della Sezione III del presente documento, resta esclusa dall'Assicurazione qualsiasi *Richiesta di risarcimento* o rivendicazione, direttamente o indirettamente, basata su, attribuibile a, derivante da, o risultante da, o in qualsiasi modo connessa a presenza, scarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di *Agenti Inquinanti* che non derivino da eventi improvvisi e accidentali.**

#### **K. Vincolo di Solidarietà**

##### **Art. 25 – Vincolo di Solidarietà – Oggetto della copertura**

Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella *Polizza*, nel caso in cui l'*Assicurato* fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l'*Assicuratore* risponderà di quanto dovuto in solido dall'*Assicurato*, **fermo il diritto di regresso nei confronti di altri Terzi responsabili.**

#### ***Capitolo 3 – Garanzie opzionali***

Le estensioni previste nel presente capitolo possono prevedere il pagamento di un premio aggiuntivo

##### **A. - Periodo di osservazione**

##### **Art. 26 – Periodo di osservazione - Oggetto della copertura**

Una volta terminato il *Periodo di Validità della Polizza* ed il *Periodo di Osservazione gratuito* di cui al precedente articolo 20, il *Contraente* avrà diritto, previo pagamento di un premio addizionale pari al 40% dell'ultimo premio totale annuo, ad un *Periodo di osservazione* di 12 (dodici) mesi dopo la scadenza.

Qualora il *Contraente* decida di acquistare il *Periodo di osservazione* dovrà comunicarlo per iscritto ed effettuare il versamento del premio addizionale all' *Assicuratore* entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di risoluzione o mancato rinnovo della presente *Polizza*.

**Il *Contraente* non avrà diritto al *Periodo di osservazione* qualora (a) il pagamento del premio totale della presente *Polizza* non sia stato effettuato; o (b) la presente *Polizza* o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi.**

##### **B. - Estensione opzionale in caso di cessazione dell'attività**



#### **Art. 27 – Estensione opzionale in caso di cessazione dell'attività - Oggetto della copertura**

In caso di cessazione definitiva dell'*Attività professionale*, o in caso di decesso dell'*Assicurato*, l'*Assicurato* e/o i suoi aventi causa hanno facoltà di richiedere all'*Assicuratore* l'estensione della garanzia per le *Richieste di risarcimento* avanzate per la prima volta nei confronti dell'*Assicurato* e da questi denunciate all'*Assicuratore* ai sensi di *Polizza* nei 10 (dieci) anni successivi alla cessazione dell'attività, ma solo a condizione che dette *Richieste di risarcimento* si riferiscano ad *Atti* verificatisi prima della cessazione dell'attività, con le seguenti modalità:

- a) per i primi 5 (cinque) anni previo pagamento di un importo pari al 200% di un'intera annualità di *Premio*;
- b) per i successivi 5 (cinque) anni previo pagamento di un importo pari al 150% di un'intera annualità di *Premio*.

#### **Art. 28 – Estensione opzionale in caso di cessazione dell'attività - Limitazioni applicabili alla stessa**

In aggiunta alle limitazioni previste nella sezione III, si applicano alla presente garanzia le seguenti limitazioni:

**- La garanzia prestata dall'*Assicuratore* nel periodo previsto dalla presente garanzia opzionale è complessivamente limitata ad un importo pari al *Massimale*, a prescindere dal numero di anni per i quali è stata effettivamente richiesta l'estensione di garanzia e dal numero di *Richieste di risarcimento*.**

#### **C. Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)**

##### **Art.29 - Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) - Oggetto della copertura**

La seguenti garanzie si intendono inserite in *Polizza* alle condizioni disciplinate nel presente modulo. Per quanto non diversamente disciplinato nel presente modulo rimangono valide le previsioni generali della *Polizza*. L'*Assicurazione* è valida per i danni a *Terzi* verificatisi durante il *Periodo di Validità della Polizza*.

Per maggiore chiarezza si precisa che le due garanzie Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) operano anche rispetto alle azioni esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12/06/1 984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni.

##### **1) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

L'*Assicuratore* risponde delle *Perdite Patrimoniali* che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a *Terzi* da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in *Polizza*.

Sono comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all'attività descritta in *Polizza*, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonché alla proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti e vale sia che l'*Assicurato* agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell'*Assicurato* o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A.



L'Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.

## 2) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

L'Assicuratore risponde delle *Perdite Patrimoniali* che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione:

- ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali.

**L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge;** qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità.

### Art.30 - Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) – Limitazioni ed esclusioni applicabili

- **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.):** La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari a € 1.000.000,00 (euro un milione) qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della franchigia fissa pari a € 250,00. Nel caso in cui il massimale indicato nella *Scheda di Polizza* risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla *Polizza*.

- **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.):** Resta inteso che l'onere della prova circa l'inesatta o erronea interpretazione è a carico dell'Assicurato. Dall'Assicurazione R.C.O. sono comunque escluse le malattie professionali.

La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari a € 1.000.000,00 (euro un milione) ferma l'applicazione della franchigia fissa pari a € 2.500,00. Nel caso in cui il massimale indicato nella *Scheda di Polizza* risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla *Polizza*.

- **Esclusioni:** in aggiunta alle esclusioni valide per tutte le garanzie riportate all'interno della Sezione III del presente documento, si intendono esclusi dalle garanzie RCT e RCO:

- (i) i danni la cui copertura assicurativa è regolata dalla Legge 24 Dicembre 1969 n.990 sulla Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 24 Novembre 1970 n. 973 e successive modificazioni, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso,

circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;

- (ii) i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- (iii) i danni cagionati alle cose trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate;
- (iv) i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
- (v) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- (vi) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori.
- (vii) i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili;
- (viii) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- (ix) i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili.
- (x) gli eventuali danni dei quali l'*Assicurato*, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
- (xi) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla *Società*;
- (xii) i danni da furto;
- (xiii) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- (xiv) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;
- (xv) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di



**apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**

**(xvi) i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi.**

**(xvii) i danni finanziari puri, da RC Professionale e/o di natura contrattuale in genere.**

#### **D. Assicurati addizionali – Studio associato**

##### **Art. 31 - Assicurati addizionali – Studio associato – Oggetto della copertura**

Qualora il *Contraente* sia uno Studio Associato, per *Assicurato*, oltre allo Studio Associato per le responsabilità riconducibili allo stesso, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio, purché regolarmente iscritti al relativo Albo professionale e ferma la data di retroattività stabilita nella *Scheda di Polizza*.

Qualora il *Contraente* sia uno Studio associato, e solo per i soci in essere alla data di rinnovo, la garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata con propria partita IVA, a condizione che gli introiti derivanti da quest'ultima attività siano stati dichiarati nel modulo di adesione e che non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio Associato.

È facoltà dell'*Assicuratore* verificare, in caso di *Richiesta di risarcimento*, il rispetto del criterio sopra indicato.

Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione all'*Assicuratore*.

La garanzia è prestata nel limite del *Massimale* convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente e tra loro.

##### **Art. 32 - Assicurati addizionali – Studio associato – Limitazioni applicabili**

**La garanzia è prestata nel limite del *Massimale* convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente e tra loro.**

#### **H. Amministratore di Condominio**

##### **Art. 33 - Amministratore di Condominio – Oggetto di Copertura**

Resta convenuto che, ferme le condizioni di *Polizza*, la copertura della presente *Polizza* viene estesa alla responsabilità civile derivante all'*Assicurato* in conseguenza per l'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 e 1131 del Codice Civile e successive modifiche legislative e/o regolamenti.

##### **Art. 34 - Amministratore di Condominio – Esclusioni e Limitazioni di copertura**



La garanzia non vale:

- 1) per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi i relativi impianti e/o dipendenze)
- 2) per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e dei relativi pagamenti dei premi.

### **SEZIONE III – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI GENERALI**

Le limitazioni ed esclusioni previste nella presente sezione, si applicano a tutte le garanzie ed estensioni menzionate nella sezione II.

#### **Art. 35 – Esclusioni generali**

**L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le *Perdite Patrimoniali* connesse a qualsiasi *Richiesta di risarcimento*:**

- a) **Antitrust**: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza;
- b) **Atti dolosi, fraudolenti, disonesti**: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiara costituire, o che un *Assicurato* ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l'*Assicuratore* avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di *Perdite Patrimoniali* in relazione a tale *Richiesta di risarcimento*, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia *Azioni dolose/fraudolente del Dipendente*;
- c) **Azioni di autorità governative/autorità di regolamentazione**: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un'autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di *Attività professionali* a favore di tali enti;
- d) **Brevetti**: traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di brevetti;
- e) **Esplosioni/emanazioni/radiazioni**: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle.
- f) **Fabbricare/Costruire**: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività di costruzione e/o fabbricazione;
- g) **Guerra/terrorismo**: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a

beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica;

h) **Impiego/discriminazione:** traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure (ii) molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche.

i) **Infrastrutture:** traente origine da, basata su o attribuibile a:

i. guasto meccanico;

ii. guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out; oppure

iii. guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione;

a meno che tale guasto derivi da un *Errore professionale* commesso da un *Assicurato*;

j) **Inquinamento:** traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di *Agenti inquinanti*, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare *Agenti inquinanti*, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di *Agenti inquinanti*;

k) **Insolvenza:** traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'*Assicurato* ovvero alla sottoposizione di un *Assicurato* ad una qualsiasi procedura concorsuale;

l) **Mancata iscrizione all'albo:** traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un *Assicurato* che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l'esecuzione della attività;

m) **Attività escluse:** traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta nei seguenti ambiti:

(i) **ferroviario, con riferimento alle attività relative a binari, tunnel, ponti, sistemi di segnalamento, barriere e sistemi di sicurezza, piattaforme** (ad eccezione del design d'interni nelle sale d'attesa, parcheggi per autoveicoli, architettura del paesaggio, a condizione che non si tratti di attività che interessino le zone relative alla circolazione ferroviaria e di pertinenza);

(ii) **opere portuali ed aeroportuali** (ad eccezione del design d'interni nei terminali, parcheggi per autoveicoli, architettura del paesaggio, a condizione che non si tratti di attività che interessino le piste, le zone di manovra di aeromobili e di navi e di pertinenza);

(iii) **ponti, tunnel** (salvo che siano dedicati ad utilizzo pedonale o ciclabile), **dighe**

- (iv) navale, aerospaziale, chimico, facciate
- (v) raffinerie, piattaforme offshore e impianti petrolchimici/Gas
- (vi) impianti di produzione energia (ad eccezione di impianti di riscaldamento/condizionamento)
- (vii) parchi gioco e stadi
- n) **Muffa tossica e amianto**: traente origine da, basata su o attribuibile alla presenza e/o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffe tossiche o amianto;
- o) **Richieste di risarcimento/circostanze pregresse**: (i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi *Assicurato* avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una *Richiesta di risarcimento*;
- p) **Valutazione preventiva dei costi**: traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi *Assicurato* o di altro soggetto che agisca per conto dell'*Assicurato*, di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di *Attività professionali*;
- q) **U.S.A./Canada**: presentata negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.
- r) **Art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006**: riconducibile alle garanzie assicurative di cui all'art. 111 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e sue successive modifiche e integrazioni. Tale esclusione si applica soltanto nel caso in cui l'*Assicurato* abbia già sottoscritto con l'*Assicuratore* una polizza a copertura delle garanzie richieste ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (ex Legge Merloni). **Resta in ogni caso inteso che la presente Polizza opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, (se esistenti ed operanti) aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente Polizza, ivi comprese le coperture assicurative ex Legge Merloni.**

## Art. 36 - Sanzioni

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla *Compagnia*, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente *Polizza* o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'*Assicurato* in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la *Compagnia*, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'*Assicurato* o disporre alcun pagamento per i costi di



difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'*Assicurato*, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

#### Art. 37 - Massimale

Il *Massimale* indicato nella *Scheda di Polizza* costituisce la massima somma risarcibile dall'*Assicuratore* in base alla presente *Polizza*. I sottolimiti e le Estensioni di copertura sono parte del *Massimale* e non si intende in aggiunta ad esso. Il *Massimale* per il *Periodo di osservazione* è parte del *Massimale* previsto per il *Periodo di validità della Polizza* e non si intende in aggiunta ad esso. L'inclusione di più *Assicurati* nella presente *Polizza* non aumenta l'esposizione totale dell'*Assicuratore* in base alla *Polizza*.

#### Art. 38 - Franchigia

L'*Assicuratore* risponderà unicamente delle *Richieste di risarcimento* che superano l'ammontare della *Franchigia* che deve intendersi assoluta. La *Franchigia* è a carico dell'*Assicurato* e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di *Franchigia* sarà applicato alle *Perdite Patrimoniali* derivanti da tutte le *Richieste di risarcimento* relative al medesimo *Atto illecito*. L'*Assicuratore* potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la *Franchigia* al *Terzo*. In tale caso, gli *Assicurati* dovranno provvedere a rimborsare immediatamente all'*Assicuratore* gli importi da questi anticipati.

#### Art. 39 – Validità della garanzia (operatività "claims made and reported")

La presente *Polizza* vale per le *Richieste di risarcimento*, nonché le circostanze:

- i. presentate per la prima volta agli *Assicurati* e
- ii. comunicate per iscritto all' *Assicuratore* durante il *Periodo di Validità della Polizza*, o il *Periodo di Osservazione* applicabile.

**Le predette *Richieste di risarcimento* non sono coperte qualora le stesse si riferiscano ad *Atti illeciti/circostanze*: (a) già denunciati ad altro assicuratore; (b) occorsi prima del *Periodo di Retroattività*; (c) commessi durante il *Periodo di Retroattività* ma già noti al *Contraente/Assicurato* al momento delle dichiarazioni precontrattuali (e, pertanto, noti al momento della stipula della presente *Polizza*) e, infine (d) commessi dopo la scadenza del *Periodo di Validità* della presente *Polizza*.**

#### Esempio n.1:

Tizio, che esercita la professione di architetto, compra questa assicurazione in data 31 dicembre 2017 con efficacia dal 1 gennaio 2018, con validità di un anno e con un [Periodo di Retroattività] annuale. In data 1 settembre 2017, Tizio si accorge che, nel progetto per la costruzione di un appartamento i cui lavori erano già terminati, aveva commesso un grave errore che avrebbe potuto cagionare alcune perdite nell'appartamento sottostante. Pertanto Tizio, comunica immediatamente tale errore al cliente Caio, il quale, adirato del comportamento negligente di Tizio, gli formula richiesta scritta di potenziali richieste risarcitorie in caso subisse un danno da tale comportamento di Tizio. In data 1 Marzo 2018, Tizio riceve da Caio una Richiesta di risarcimento per il danno subito, in quanto quest'ultimo aveva ricevuto a sua volta dal proprietario dell'appartamento sottostante una richiesta di risarcimento per i danni cagionati alle mura e al pavimento dalla perdita proveniente dall'appartamento di Caio. Tale Richiesta di risarcimento non è coperta dalla presente Polizza, in quanto Tizio prima della stipula della presente Polizza era già a conoscenza della circostanza (ossia

l'errore commesso nel progetto) che avrebbe potuto dar luogo alla Richiesta di risarcimento.

### **Esempio n.2**

Tizio, che esercita la professione di architetto, compra questa assicurazione in data 31 dicembre 2017 con efficacia dal 1 gennaio 2018, con validità di un anno e con un [Periodo di Retroattività] annuale. In data 1 settembre 2017, Tizio si accorge che, nel progetto per la costruzione di un appartamento i cui lavori erano già terminati, aveva commesso un grave errore che avrebbe potuto cagionare alcune perdite nell'appartamento sottostante. Pertanto Tizio, comunica immediatamente tale errore al cliente Caio, il quale, adirato del comportamento negligente di Tizio, gli formula richiesta scritta di potenziali richieste risarcitorie in caso subisse un danno da tale comportamento di Tizio. Nel settembre 2017, Tizio era coperto da un'altra assicurazione stipulata con la Compagnia Alfa S.p.A. ed immediatamente comunica ad Alfa S.p.A. l'accaduto. In data 1 marzo 2018, Tizio riceve da Caio una Richiesta di Risarcimento per il danno subito. Tale Richiesta di risarcimento, non sarà coperta dalla presente Polizza, sia perché l'Atto illecito che l'ha originata era già stato denunciato alla compagnia Alfa S.p.A., sia perché l'Atto illecito era già noto all'Assicurato.

### **Esempio n.3**

Tizio, che esercita la professione di architetto, stipula questa assicurazione in data 1 gennaio 2018, con validità di un anno e con un [Periodo di Retroattività] annuale. La Polizza, scaduta il 31 dicembre 2018, non è stata rinnovata, attivandosi di conseguenza il Periodo di osservazione previsto. In data 2 Gennaio 2019, Tizio riceve da Caio una Richiesta di risarcimento originata dal fatto che Tizio, per negligenza, aveva commesso un grave errore nel progetto per la costruzione dell'abitazione di Caio. Tale Richiesta di risarcimento, tempestivamente comunicata all'Assicuratore, è comunque coperta dalla presente Polizza, perché la Richiesta di risarcimento è avvenuta durante il Periodo di osservazione.

## **SEZIONE IV – DISPOSIZIONI CHE REGOLANO I SINISTRI**

### ***Capitolo 4 - Richieste di risarcimento: come e quando notificarle***

#### **Art. 40 - Notifica di Richieste di risarcimento**

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente Polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il *Periodo di validità della Polizza* o durante il *Periodo di osservazione* una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata all'indirizzo indicato nella *Scheda di Polizza* - informandolo di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta nei suoi confronti o di qualsiasi circostanza della quale è venuto a conoscenza.

**Il termine massimo per l'invio di suddette comunicazioni è di 15 (quindici) giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.**

**L'Inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).**

#### **Art. 41 - Richieste di risarcimento correlate**

Qualsiasi Richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile:



- a) al medesimo *Atto Illecito* o a più *Atti Illeciti* collegati o continuati; o,
- b) ad *Atti Illeciti* che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;

sarà considerata come un'unica *Richiesta di risarcimento* ai fini della presente *Polizza*, indipendentemente dal numero degli *Assicurati*, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Inoltre, nel caso in cui l'*Assicurato* dovesse comunicare all'*Assicuratore* una *Richiesta di risarcimento*:

- a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata; o,
- b) in qualsiasi modo riconducibile ad un *Atto illecito* identico o correlato ad un altro *Atto illecito* dal quale è derivata una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima *Richiesta di risarcimento* è stata notificata all'*Assicuratore*.

#### **Art. 42 - Circostanze**

Nel caso in cui, durante il *Periodo di validità della Polizza* o il *Periodo di osservazione*, un *Assicurato* venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una *Richiesta di risarcimento*, dovrà darne comunicazione scritta all'*Assicuratore*. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. il contestato, supposto o potenziale *Atto illecito*;
- b. il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale *Atto illecito*;
- c. i motivi per cui si prevede che venga presentata una *Richiesta di risarcimento*; e
- d. l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali *Richieste di risarcimento* comunicate (anche successivamente al *Periodo di osservazione* applicabile) e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

#### **Art. 43 - Richieste di risarcimento fraudolente**

**Nel caso in cui un *Assicurato* dia comunicazione o chieda il risarcimento di *Perdite Patrimoniali* in base alla presente *Polizza* sapendo che tale comunicazione o *Richiesta di risarcimento* è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette *Perdite Patrimoniali* si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'*Assicuratore* avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il *Sinistro* o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'Indennizzo previsto dalla *Polizza* per le *Perdite Patrimoniali* e tutti i *Premi* si intenderanno pienamente acquisiti dall'*Assicuratore* e non rimborsabili.**

#### **Art. 44 – Liquidazione dell'Indennizzo da parte della Compagnia**



In caso di *Sinistro*, l'*Assicuratore* provvederà a versare all'*Assicurato* l'indennizzo dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'*Assicuratore*, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.

## **Capitolo 5- Gestione della difesa**

### **Art. 45 - Difesa**

L'*Assicuratore* ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi *Richiesta di risarcimento*, nominando legali e tecnici. **L'*Assicuratore* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati o previamente approvati.** L'*Assicuratore* ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una *Richiesta di risarcimento*, di versare all'*Assicurato* la residua parte di *Massimale* non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'*Assicuratore* nei confronti dell'*Assicurato* in base alla presente *Polizza*, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa ed alla copertura dei relativi costi.

### **Art. 46 - Anticipo dei costi**

L'*Assicuratore* assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i *Costi di difesa* e le *Spese per il ripristino della reputazione* resi necessari a seguito di una *Richiesta di risarcimento* presentata contro l'*Assicurato*. **L'*Assicuratore*, tuttavia, non assumerà alcun *Costo di difesa* o *Spesa per il ripristino della reputazione* nel caso in cui abbia rigettato il *Sinistro*.**

### **Art. 47 - Consenso dell'Assicuratore**

**È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che l'*Assicurato* non ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accoli *Costi di difesa* senza la preventiva autorizzazione scritta dell'*Assicuratore*. Saranno indennizzabili a titolo di *Perdite Patrimoniali* in base alla presente *Polizza* soltanto gli importi oggetto di transazione, sentenze di condanna e i *Costi di difesa* autorizzati per iscritto dall'*Assicuratore*, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da *Richieste di risarcimento* contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente *Polizza*.** L'autorizzazione dell'*Assicuratore* non può essere negata senza ragione, a condizione che all'*Assicuratore* sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente *Polizza*.

### **Art. 48 - Consenso dell'Assicurato**

L'*Assicuratore* potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* qualora la ritenga vantaggiosa per un *Assicurato*, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'*Assicurato* in questione. **Qualora l'*Assicurato* non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'*Assicuratore* per tutte le *Perdite Patrimoniali* riferibili a tale *Richiesta di risarcimento* non potrà superare l'ammontare per il quale l'*Assicuratore* avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la *Richiesta di risarcimento*, sommato ai *Costi di difesa* sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'*Assicuratore* e al netto dell'eventuale Scoperto e della *Franchigia* applicabile.**

### **Art. 49 - Cooperazione**

Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del Codice Civile quanto al riparto delle spese, l'*Assicurato* deve: (i) fornire all'*Assicuratore* ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii)



utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le *Perdite Patrimoniali* ai sensi della presente *Polizza*; (iii) fornire all'*Assicuratore* le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali *Perdite Patrimoniali* o per determinare la responsabilità dell'*Assicuratore* in base alla presente *Polizza*.

#### **Art. 50 - Surrogazione**

Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente *Polizza* in relazione a una *Richiesta di risarcimento*, l'*Assicuratore* si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'*Assicurato*, indipendentemente dal fatto che l'*Assicurato* sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. **L'*Assicuratore* avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'*Assicurato* che, a tale fine, si impegna a fornire all'*Assicuratore*, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'*Assicurato* non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'*Indennizzo*.** Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'*Assicuratore* sarà restituito all'*Assicurato* previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'*Assicuratore*. L'*Assicuratore* si impegna a non esercitare tali diritti nei confronti di qualsiasi *Dipendente* tranne nel caso di una *Richiesta di risarcimento* che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del *Dipendente*.

### **SEZIONE V – NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI**

#### **Art. 51 – Dichiarazioni inesatte o reticenti**

**In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla presente *Polizza*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione*.**

Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l'*Assicuratore* ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario e nei suoi allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal *Contraente* o da qualsiasi *Assicurato* in vista della stipulazione della presente *Polizza*. Tali documenti, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente *Polizza*. Se l'*Assicuratore* acquisisce il diritto di recedere dalla presente *Polizza* dalla data di decorrenza o dalla data di un'eventuale variazione di copertura, l'*Assicuratore* potrà, a sua discrezione, mantenere in corso la presente *Polizza* escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell'eventuale variazione di copertura.

#### **Art. 52 - Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati**

Il *Contraente* ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun *Assicurato* per quanto riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli *Assicurati*; (3) l'invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei *Premi*; (5) le appendici; (6) disposizione di diritto che richiede la firma dell'*Assicurato*; e (7) i ricevimenti di pagamenti a favore di qualsiasi *Assicurato*.

#### **Art. 53 - Durata ed efficacia dell'Assicurazione**



L'Assicurazione ha normalmente durata di un anno, ma la durata effettivamente applicabile alla Polizza è prevista dalla Scheda di Polizza: infatti, l'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza quale data inizio dell'Assicurazione, a condizione che sia stato pagato il relativo Premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza quale data di fine dell'Assicurazione.

In mancanza di disdetta di una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza della Polizza, l'Assicurazione si rinnoverà tacitamente di un ulteriore periodo di un anno, e così successivamente previa dichiarazione da parte dell'Assicurato, da presentare entro e non oltre 30 giorni precedenti alla decorrenza del rinnovo, di:

- 1) assenza di sinistri o nuove circostanze note che possano dare origine ad una richiesta di risarcimento;
- 2) dati relativi al fatturato dell'anno fiscale precedente;

#### **Il tacito rinnovo non sarà operante nei seguenti casi:**

- 1. se durante il Periodo di validità della Polizza venissero notificate dall'Assicurato circostanze e/o Richieste di risarcimento all'Assicuratore;**
- 2. qualora il fatturato consuntivo dell'Assicurato risulti aumentato oltre il 20% rispetto a quello dichiarato in sede di prima sottoscrizione, anche a seguito di diversi aumenti annuali inferiori a tale soglia. Successivamente, il fatturato aumentato di più del 20% verrà preso in considerazione come base di calcolo, e pertanto, il tacito rinnovo sarà impedito qualora vi sia un ulteriore aumento del 20% rispetto a tale fatturato, e così successivamente.**

Per i casi sopraindicati, l'Assicurato dovrà darne immediata comunicazione all'Assicuratore inviando un nuovo questionario assuntivo, prima del rinnovo, sulla base della quale l'Assicuratore valuterà i termini dell'eventuale rinnovo espresso.

#### **Art. 54 – Pagamento del Premio**

Il Premio deve essere pagato per intero al momento della sottoscrizione presso l'Assicuratore o all'Intermediario al quale la Polizza è assegnata, il quale incasserà il Premio con efficacia liberatoria nei confronti dell'Assicuratore ai sensi dell'articolo 118 comma 2 del Codice delle Assicurazioni.

**Il Premio è unico e può essere pagato in contanti (entro il limite dei 750 euro) o mediante uno degli strumenti di pagamento elettronici messi a disposizione dall'Intermediario.**

#### **Art. 55 - Ripartizione del danno**

Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla Polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il Massimale), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun Assicurato e l'Assicuratore, in proporzione ai rispettivi interessi.

#### **Art. 56 – Altre assicurazioni**

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura del medesimo rischio; in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.



#### **Art. 57 - Polizza a secondo rischio**

Salvo diversa disposizione di legge, l'*Assicurazione* fornita dalla presente *Polizza* coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al *Massimale*. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dall'*Assicuratore* o da qualsiasi impresa o affiliata della AIG International Inc ("AIG"), la massima somma risarcibile da AIG in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il *Massimale* della presente *Polizza*. La presente *Polizza* non coprirà i *Costi di difesa* traenti origine da una *Richiesta di risarcimento* laddove un'altra polizza di assicurazione imponga ad un assicuratore un obbligo di difesa contro tale *Richiesta di risarcimento*.

#### **Art. 58 – Aggravamento del rischio**

L'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta al Broker oppure all'*Assicuratore* di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio di cui all'Art. 1898 c.c. non noti o non accettati dall'*Assicuratore* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione*.

#### **Art. 59 - Ambito di applicazione territoriale**

La presente *Polizza* è valida per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata nei confronti di qualsiasi *Assicurato* nel territorio indicato nella *Scheda di Polizza* **ad eccezione in ogni caso di Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadono sotto la giurisdizione di Canada e Stati Uniti.**

#### **Art. 60 - Cessione del contratto e modifiche**

**La presente *Polizza* e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'*Assicuratore*.**

**Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di assicurazione dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità**

#### **Art. 61 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni fra le *Parti* devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'*Assicurato* e/o del *Contraente* devono essere fatte presso la sede della Rappresentanza Generale dell'*Assicuratore* indicata nella *Scheda di Polizza*. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 62 - Legge applicabile / Foro competente**

La presente *Polizza* è regolamentata dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto nelle *Condizioni Generali di Assicurazione* trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Italia. Per qualsiasi controversia il foro competente esclusivo è quello del luogo dove ha sede il *Contraente*, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo.

#### **Art. 63 - Clausola Compromissoria**

**Tutte le controversie relative all'*Assicurazione* o comunque ad essa connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. L'arbitrato sarà condotto da un Collegio di tre (3) arbitri che dovranno conoscere gli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione. Il**



Collegio arbitrale avrà sede in Milano e la lingua dell'arbitrato sarà l'italiano. Ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile, l'Assicuratore e l'Assicurato nomineranno ciascuno il proprio Arbitro. L'Assicurato sceglierà l'Arbitro tra gli iscritti del Collegio Provinciale di appartenenza. Entro 30 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, gli Arbitri designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro, la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più diligente sempre ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile. Nella decisione delle controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana e la decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in causa.

#### Art. 64 – Clausola Broker

Qualora questa *Polizza* sia stata intermediata da un broker, e purché non si concordi una diversa clausola broker, vale quanto segue. Il *Contraente* dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker (i cui riferimenti sono contenuti nella *Scheda di Polizza*). Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno essere svolti per conto del *Contraente* dal broker, il quale tratterà con la *Società*. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal *Contraente*, le comunicazioni fatte dal broker, in nome e per conto del *Contraente*, si intenderanno come fatte dal *Contraente* stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal broker e quelle fatte direttamente dal *Contraente*, prevarranno queste ultime. Analogamente, qualora la *Società* decida di inviare al broker e non direttamente al *Contraente* comunicazioni relative a quest'ultimo, queste si intenderanno come ricevute dal *Contraente* medesimo.

Resta ferma l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza della *Società* da parte del broker. Pertanto, le comunicazioni eventualmente fatte dal *Contraente* al broker potranno intendersi come fatte alla *Società* soltanto dopo che ed a partire dal momento in cui le stesse siano state tempestivamente trasmesse a quest'ultima.

## **SEZIONE VI – APPENDICE NORMATIVA**

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il *Contraente* possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

### **Codice Civile**

#### **Art. 1341.**

##### **Condizioni generali di contratto.**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti



coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342.

Contratto concluso mediante moduli o formulari.

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari , predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1891.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.



Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

#### Art. 1894.

##### Assicurazioni in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

#### Art. 1897.

##### Diminuzione del rischio.

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

#### Art. 1898.

##### Aggravamento del rischio.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.



#### Art. 1901.

##### Mancato pagamento del premio.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

#### Art. 1910.

##### Assicurazione presso diversi assicuratori.

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

#### Art. 1913.

##### Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

#### Art. 1914.

##### Obbligo di salvataggio.

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.



L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

#### Art. 1915.

##### Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

#### Art. 1916.

##### Diritto di surrogazione dell'assicuratore.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

#### Art. 1917.

##### Assicurazione della responsabilità civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

#### Art. 2054.

##### Circolazione di veicoli.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.



Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 2952.

Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.